



AVVISO PUBBLICO “LIQUIDITA’”

RIF.Delibera di Giunta regionale n.402 del 30.06.2021

INDICE

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	3
Articolo 1 COSA FINANZIA LIQUIDITA'?	5
Articolo 2 DOTAZIONE FINANZIARIA	5
Articolo 3 A CHI SI RIVOLGE LIQUIDITA'?	5
Articolo 4 QUALI SONO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'?	7
Articolo 5 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO LIQUIDITA'?	8
Articolo 6 QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE?	8
Articolo 7 REGIME D'AIUTI	10
Articolo 8	10
QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?.....	10
Articolo 9 E' POSSIBILE FARE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALLA COMPAGINE SOCIALE?.....	11
Articolo 10 DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	12
Articolo 11 COME SI PRESENTANO LE DOMANDE?.....	14
Articolo 12 ISTRUTTORIA E CRITERI DI SELEZIONE	16
Articolo 13 CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	16
Articolo 14 MODALITA' D'INCASSO	17
Articolo 15 MONITORAGGIO E CONTROLLI	17
Articolo 16 REVOCA E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO	19
Articolo 17	20
INFORMATIVA SULLA PRIVACY	20
Articolo 18	21
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21
Articolo 19	21
DISPOSIZIONI GENERALI	21

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alla tutela dell'ambiente ed alla promozione della parità fra uomini e donne, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) 1303/2013.

La Regione Abruzzo – Giunta regionale adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

Si richiamano di seguito le principali norme europee, nazionali e regionali di riferimento:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la Decisione di Esecuzione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui sono stati determinati gli elementi del programma operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) in materia di tutela dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.96, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";

- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183*";
- Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato in G.U. n. 175 il 28/07/2017, Decreto 31 maggio 2017, n. 115;
- Delibera di Giunta regionale n.402 del 30.06.2021 recante attribuzione ad Abruzzo Sviluppo della gestione del Fondo *Microcredito FSE – Nuove Misure 2021 - Avviso Liquidità*;
- Convezione del 13/07/2021 tra Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo recante le norme attuative del *Microcredito FSE – Nuove Misure 2021 - Avviso Liquidità*".

Articolo 1

COSA FINANZIA LIQUIDITA'?

1. Il presente Avviso è volto alla **concessione di finanziamenti a TASSO ZERO di importo compreso tra 5.000,00 e 15.000,00 euro** ad imprese costituite ed attive, non bancabili, con difficoltà di accesso al credito, per l'attribuzione di risorse finanziarie necessarie alla salvaguardia e al consolidamento dell'attività imprenditoriale sul proprio mercato di riferimento al fine di contrastare la crisi economica in atto. Si tratta di prestiti destinati alla liquidità aziendale e alla salvaguardia delle attività d'impresa.

2. Ai fini del presente Avviso, i finanziamenti saranno concessi nel rispetto della normativa comunitaria del "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

Articolo 2

DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano a **8.000.000,00 Euro** (ottomilioni/00), risorse derivanti da rinvenienze del Fondo Microcredito FSE (rif. DGR n.314/2017) e Fondo Microcredito FSE – Nuove Misure 2018 (rif. DGR n.64/2019);
2. E' fatta salva comunque la possibilità, da parte della Giunta regionale, di integrare il fondo disponibile onde soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

Articolo 3

A CHI SI RIVOLGE LIQUIDITA'?

1. I finanziamenti saranno concessi a favore di imprese **costituite e già attive alla data di pubblicazione dell'Avviso e comunque non successivamente al 30/04/2021**, in particolare **Micro e Piccole Imprese** che assumono la forma giuridica di **ditta individuale, di società di persone, società cooperative, lavoratori autonomi e liberi professionisti**.
 - a) **Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in quanto in contabilità ordinaria**, il volume d'affari non deve superare euro 200.000,00 desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l'anno d'imposta 2020 al rigo "VE50";
 - b) **Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio**, il volume d'affari non deve superare l'importo di euro 100.000,00, desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l'anno d'imposta 2020 al rigo "VE50";
 - per i soggetti che aderiscono al **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** (Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) si prende a riferimento l'importo del dato autodichiarato e relativo al fatturato conseguito nell'esercizio 2020;
 - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il **regime forfettario** (che determinano il reddito ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190 del 23/12/2014 e successive modificazioni) si prende a riferimento l'importo del dato autodichiarato e relativo al fatturato conseguito nell'esercizio 2020;

c) **per i professionisti/lavoratori autonomi:** il volume d'affari non deve superare l'importo di euro 100.000,00, desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l'anno d'imposta 2020 al "rigo VE50";

d) **NON Possono presentare istanza di finanziamento i Soggetti già beneficiari delle precedenti Misure di Microcredito** (I, II, III, Riap. Termini III Avviso per l'erogazione di microcredito o Misure relative agli Avvisi Micro.Crescita più e Sostegno alle Imprese).

Articolo 4

QUALI SONO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'?

1. I soggetti che possono inoltrare istanza di partecipazione definiti dall'art.3 devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) Per le micro e piccole imprese essere regolarmente **iscritte al Registro imprese della CCIAA competente per territorio ed attive alla data di pubblicazione dell'Avviso e comunque non successivamente al 30/04/2021**, in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali di legge;
 - b) Per i lavoratori autonomi, essere titolari di partita IVA **alla data di pubblicazione dell'Avviso e comunque non successivamente al 30/04/2021**, con la data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate;
 - c) avere sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali; tale requisito non si applica ai lavoratori autonomi;
 - e) non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, reati contro il patrimonio, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la fede pubblica e reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti di cui al T.U. 309/90 e ss. mm. e ii.;
 - f) non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà secondo la definizione data dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - g) non essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
 - h) non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, entro il termine della verifica di ammissibilità e alla pubblicazione della relativa graduatoria, abbiano proceduto:
 - a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
 - b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.
 - c. I requisiti di cui al punto precedente sono riferiti, in caso di società, anche ai singoli amministratori
 - i) possedere una situazione di regolarità contributiva attestata dal DURC. A tal proposito si precisa che, ai fini dell'erogazione, si applica quanto previsto dall'art.31, comma 3, del D.Leg.21 giugno 2013, n.69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n.98, in quanto compatibile.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente è attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
- 2.a Il Soggetto Gestore procederà ad effettuare i controlli necessari a verificare i contenuti delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt.3 e 4 acquisite in autocertificazione.

Articolo 5

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO LIQUIDITA'?

1. I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e coprono il 100% delle spese richieste, nel rispetto dei massimali previsti.

2. Le entità del prestito sono:

- importo minimo: 5.000 euro
- importo massimo: 15.000 euro

3. Caratteristiche del finanziamento

Durata: **72 mesi** (incluso il periodo di preammortamento)

Spese per l'Istruttoria: 0

Tasso: **0%**

Preammortamento: **dodici mesi**

Rimborso: in rate costanti mensili posticipate

Scadenza prima rata: ultimo giorno bancario lavorativo del dodicesimo mese successivo alla stipula del contratto di finanziamento, denominato atto di concessione.

Modalità di pagamento: modulo di bonifico permanente

Commissioni di erogazione o incasso: zero

Estinzione anticipata: Possibilità di estinzione anticipata (totale o parziale) in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. In caso di estinzione anticipata, l'importo va restituito entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della relativa comunicazione da parte del Soggetto Gestore successiva alla richiesta di estinzione.

Non vengono richieste a sostegno del finanziamento garanzie reali, patrimoniali, finanziarie né personali.

I Soggetti beneficiari, prima della concessione del finanziamento, devono disporre di un conto corrente dedicato al progetto e intestato al beneficiario medesimo, su cui verrà accreditato il prestito.

Articolo 6

QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE?

1. Sono escluse le domande presentate da Soggetti che:

- hanno forma giuridica diversa da quanto previsto all'art. 3;
- non hanno sede operativa o residenza anagrafica e fiscale (a seconda della tipologia che ricorre) nella Regione Abruzzo;
- operano nei settori di seguito indicati:
 - Pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio;
 - Industria carbonifera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - Imprese operanti nei settori espressamente esclusi dall'art. n.1 del Reg. (UE) 1407/2013.

2. Sono altresì escluse:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione

- 92, codici 92.00.01, 92.00.02, 92.00.09)
- le attività di organizzazioni associative previste dall'ATECO 2007, sezione S divisione 94 nella sua interezza;
 - le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - fabbricazione e commercio di armi e munizioni di qualsivoglia tipologia, a meno che tali attività non siano svolte congiuntamente ad altra attività non esclusa e che il progetto riguardi l'ambito non sottoposto a limitazioni;
 - produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, a meno che tali attività non siano svolte congiuntamente ad altra attività non esclusa e che il progetto riguardi l'ambito non sottoposto a limitazioni;
 - attività illecite ovvero qualsiasi tipologia di produzione, commercializzazione o altra attività che risulti illecita ai sensi di quanto espressamente previsto dalle disposizioni legislative nazionali applicate a tali produzioni commercializzazioni o attività;
 - attività connesse alla produzione e divulgazione di materiale pornografico.
2. Sono esclusi dalla presente Misura i Soggetti già beneficiari delle precedenti Misure di Microcredito (*I, II, III, Riap. III Avviso pubblico per l'erogazione di microcredito o Misure relative agli Avvisi Micro.Crescita più e Sostegno alle Imprese*).
 3. Sono esclusi tutti i Soggetti che non rispettino le prescrizioni di cui all' art. 3. Sono esclusi tutti i Soggetti che non rispettino le prescrizioni di ammissibilità di cui all'art.4.
 4. La presentazione contestuale da parte di uno stesso Soggetto di una domanda di finanziamento in qualità di persona fisica e di un'altra in qualità di Legale Rappresentante di una Persona Giuridica, comporterà l'esclusione di entrambe le domande.
 5. Saranno altresì escluse le domande presentate da soggetti tra cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche di altri soggetti partecipanti, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado.

Articolo 7 REGIME D'AIUTI

1. Gli aiuti a favore delle imprese verranno concessi sulla base e nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2013 (*aiuti cd. de minimis*) che fissa il tetto massimo di aiuti concedibili da uno stato membro ad un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

Articolo 8 QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

1. Sono ammissibili le **spese congrue ed attinenti all'iniziativa imprenditoriale**, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, sostenute dal 4 Marzo 2020. Nessuna limitazione percentuale tra voci di spesa. Non è richiesto un piano degli investimenti.

Coerentemente con le indicazioni fornite dal presente Avviso, **le spese ammissibili sono** a titolo esemplificativo:

- a) Spese di funzionamento e gestione;
- b) Consulenze;
- c) Investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche;
- d) Acquisto di materie prime, semilavorati prodotti finiti;
- e) Pagamento di debiti commerciali afferenti all'attività d'impresa;
- f) Spese per adeguamento e messa a norma degli impianti termici, elettrici ed idraulici;
- g) Costo del personale con regolare contratto di assunzione da parte dell'impresa;
- h) Costi promozionali (SI a web site e materiali. No partecipazione a fiere o eventi);
- i) Corsi di formazione funzionali all'attività d'impresa;
- j) Opere murarie connesse all'attività d'impresa.

2. L'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile **limitatamente ai mezzi dedicati**, indispensabili per l'attività d'impresa, al suo ciclo produttivo e di vendita. È inammissibile l'acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo.

3. **Le spese NON ammissibili sono:**

- a) relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del soggetto beneficiario, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado. Per

quanto riguarda i beneficiari persone fisiche, tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado;

- b) sostenute e/o fatturate e/o quietanzate anteriormente alla data del 04.03.2020;
- c) relative a autovetture/automezzi non dedicati e non indispensabili per l'attività d'impresa;
- d) relative all'acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo e a mezzi non indispensabili all'attività di impresa, al suo ciclo produttivo e di vendita;
- e) interessi passivi;
- f) all'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
- g) relative a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- h) all'acquisto di terreni, infrastrutture e beni immobili;
- i) vitto, alloggio e trasferimenti;
- j) relative a progetti realizzati in economia o oggetto di auto-fatturazione;
- k) inerenti alla locazione finanziaria (leasing).
- l) Opere murarie NON connesse all'attività d'impresa.

4. Tutte le spese dovranno essere sostenute a partire dal **04.03.2020** e possono essere effettuate solo con bonifico bancario, RID, RIBA e assimilabili. Gli assegni ammessi solo se presente copia assegno o liberatoria del fornitore ed estratto conto da cui si evince l'importo di cui all'assegno di merito. **È escluso l'uso dei contanti.**

5. Non sono ammesse richieste con un importo minimo inferiore alla soglia definita di cui all'art.5, comma 2.

6. Non sono ammesse richieste con un importo massimo superiore alla soglia definita di cui all'art.5, comma 2.

Articolo 9

E' POSSIBILE FARE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALLA COMPAGINE SOCIALE?

1. Sono ammissibili variazioni nella compagine sociale e societaria delle persone giuridiche purché non incidano sui requisiti di cui all'art.3. Tali variazioni vanno comunicate al Soggetto Gestore ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.3.

2. Sono ammesse variazioni del luogo di svolgimento del progetto rispetto a quello indicato nella domanda di finanziamento, previa comunicazione al Soggetto Gestore, purché la nuova sede sia localizzata nel

territorio della Regione Abruzzo.

3. Sono in ogni caso inammissibili le variazioni che comportino la cessazione del Soggetto beneficiario prima dell'estinzione del finanziamento e/o la cessione del finanziamento a Soggetto terzo.

4. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 che precede vanno presentate utilizzando l'apposito modulo reperibile nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Gestore.

Articolo 10

DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. La domanda di ammissione deve, **a pena di inammissibilità**, essere redatta utilizzando i moduli, allegati al presente avviso e pubblicati nell'area dedicata del sito internet del Soggetto Gestore:

- Mod.1 – Domanda di ammissione

2. La domanda, inoltre, **a pena di inammissibilità, deve** essere sottoscritta:

- dal titolare, nel caso di impresa individuale;
- dal legale rappresentante, nel caso di Società;
- dal lavoratore autonomo o libero professionista richiedente.

3. Alla domanda di ammissione, per ciascuna tipologia, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- Copia del codice fiscale del legale rappresentante;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA competente, con vigenza e indicazione della data di inizio di attività o, nel caso dei lavoratori autonomi, comunicazione dell'Agenzia delle entrate recante **partita IVA**, con la data di inizio attività;
- Situazione economico/patrimoniale, se in contabilità ordinaria, o prospetto di conto economico, se l'impresa è in regime di contabilità semplificata, chiusa al 31/12/2020;
- Copia della Dichiarazione IVA 2021, periodo d'imposta 2020, con relativa ricevuta di presentazione.
- Per i soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (D.L. n.98 del 06/07/2011), autodichiarazione del fatturato conseguito nell'esercizio 2020 sottoscritto dal legale rappresentante;
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfettario della L. n.190 del 23/12/2014 e successive modificazioni, autodichiarazione del fatturato conseguito nell'esercizio 2020 sottoscritto dal legale rappresentante;
- Per quanti si fosse costituiti nel corso dell'esercizio 2021, e comunque non oltre il 30/04/2021, come previsto agli artt. 3 e 4, produrre autocertificazione del fatturato conseguito nell'esercizio 2021 sottoscritto dal legale rappresentante.
- Autodichiarazione De minimis;
- Autocertificazione sulla regolarità contributiva, contenente i dati per richiesta DURC (matricola INPS, INAIL) o modello equipollente.

4. L'Avviso pubblico e gli allegati sono disponibili:

- Sul sito internet di Abruzzo Sviluppo, www.abruzzosviluppo.it
- Sul portale https://regione.abruzzo.it/avvisi_pubblici/

5. Per la richiesta di chiarimenti:

SCRIVERE

a liquidita@abruzzo sviluppo.it

indicando nell'oggetto: **"LIQUIDITA' – RICHIESTA CHIARIMENTI"**

6. Le risposte fornite ai quesiti inoltrati all'indirizzo di posta elettronica suindicato, saranno trasformate in FAQ (Frequently Asked Questions) e pubblicate sul sito www.abruzzo sviluppo.it.

Articolo 11

COME SI PRESENTANO LE DOMANDE?

1. La domanda di ammissione e la documentazione prevista, siglate su ogni foglio, potranno essere presentate mediante trasmissione a mezzo:

- PEC all'indirizzo liquidita@pec.abruzzo sviluppo.it

- a. Ai fini della data di arrivo deve aversi riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art.6 DPR 11-02-2005 n.68. La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
- b. La dicitura **"LIQUIDITA' - Domanda di candidatura"** dovrà essere riportata anche nell'oggetto del messaggio pec, mentre la documentazione che si produce in allegato al messaggio di posta certificata, in formato pdf, dovrà essere inviata in un unico file.
- c. L'inoltro della documentazione tramite pec dovrà essere effettuato dal richiedente medesimo utilizzando una pec allo stesso intestata.

2. Altre modalità di invio comportano **l'esclusione della candidatura**.

3. Ai fini dell'assegnazione del numero di protocollo farà fede **la data di arrivo** della documentazione.

4. Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate **a partire dal 6 settembre 2021 e fino al 16 settembre 2021**. L'Autorità di Gestione e il Soggetto Gestore si riservano la facoltà, in caso di domande non sufficienti rispetto alla capienza dell'Avviso, a riaprire i termini di presentazione delle domande, di cui si darà pubblicità sui siti internet di Abruzzo Sviluppo e della Regione Abruzzo.

5. Il Soggetto Gestore potrà decidere, in caso di sospensione dell'Avviso da parte della Regione Abruzzo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, di sospendere ovvero interrompere l'operatività del presente Avviso dandone comunicazione sui siti internet di Abruzzo Sviluppo e della Regione Abruzzo.

6. **Il beneficiario si impegna a mantenere attivo l'indirizzo PEC** per tutta la durata del finanziamento concesso e, in caso di modifica in itinere, sarà suo onere darne immediata comunicazione ad Abruzzo Sviluppo. Il Soggetto Gestore altresì declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione di

LIQUIDITA'

comunicazioni afferenti al finanziamento concesso derivante da omessa comunicazione da parte del beneficiario di eventuale modifica dell'indirizzo PEC medesimo.

Articolo 12 ISTRUTTORIA E CRITERI DI SELEZIONE

1. Il finanziamento è concesso con **modalità a sportello**, previa verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità. Successivamente, all'esito del procedimento istruttorio, espletato quanto previsto dall'art.10 bis della L.241/90, nonché all'esito della verifica sull'autodichiarato di cui alla candidatura per i soggetti risultati ammessi, si procederà ad inoltrare l'atto di concessione e relativi allegati, funzionali al procedimento di erogazione del finanziamento, come meglio descritto all'art.13.
2. L'ammissibilità delle candidature è disposta **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.
3. Le domande di partecipazione saranno istruite dal Nucleo di Valutazione, presieduto da Dirigente o funzionario regionale nominato dal Direttore pertinente.
4. In caso di parità di data e orario di arrivo della PEC, si darà priorità al richiedente più anziano.
5. Qualora, fossero richiesti dal Nucleo istruttorio, rispetto alla documentazione prodotta di cui all'art.10 comma 3, integrazioni, approfondimenti o chiarimenti, questi dovranno essere inoltrati entro 10 gg. dalla data di ricezione della richiesta, con le modalità previste all'art.11 per l'inoltro della domanda, **pena l'esclusione**.
6. All'esito del procedimento istruttorio, il Nucleo di Valutazione rimetterà le risultanze al Soggetto Gestore, predisponendo una graduatoria, suddivisa negli elenchi dei Soggetti ammessi e dei Soggetti esclusi (irricevibili, inammissibili e non finanziabili). Il Soggetto Gestore approverà le risultanze e delibererà, con atto del Consiglio di Amministrazione. Le risultanze saranno pubblicate sul sito di Abruzzo Sviluppo e sul portale della Regione Abruzzo.
7. Ai soggetti esclusi sarà inoltrata comunicazione scritta ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i. per la presentazione di eventuali controdeduzioni, nei termini perentori legislativamente stabiliti, che saranno valutate dal competente Nucleo di Valutazione. Al termine del procedimento si provvederà alla predisposizione di specifiche comunicazioni che verranno inoltrate dal Soggetto Gestore ai soggetti esclusi recante l'esito del procedimento attivato, così come comunicato al Soggetto Gestore dal competente Nucleo di Valutazione.

Articolo 13 CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. All'approvazione dell'elenco dei beneficiari che hanno superato le verifiche previste nel precedente art.12, il Soggetto Gestore, farà seguire l'atto di concessione del microcredito che sarà inoltrato per la sottoscrizione al beneficiario del finanziamento interessato.
Il beneficiario, quale accettazione del finanziamento, dovrà restituire l'atto di concessione, unitamente agli allegati, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell'atto stesso, con le modalità indicate dal Soggetto Gestore nel medesimo atto, **pena la decadenza**.
Solo successivamente alla avvenuta ricezione, da parte del Soggetto Gestore, della documentazione richiesta e al riscontro della completezza e regolarità formale della stessa, nonché subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva come previsto dalla L.98/2013, si provvederà all'erogazione del finanziamento.

2. Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione connessa al finanziamento per tre anni.
3. **L'ammontare di spesa va effettivamente realizzato e sostenuto entro 12 mesi dalla data di disposizione del tesoriere** - data che verrà notificata dopo l'avvenuto accredito direttamente dal Soggetto Gestore al beneficiario.
Relativamente al totale delle spese sostenute, il beneficiario dovrà inoltrare al Soggetto Gestore la seguente rendicontazione:
 - ✓ copia delle fatture e degli altri documenti giustificativi probatori equivalenti, debitamente quietanzate;
 - ✓ estratti conto bancari/postali a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei documenti sopra elencati. Non è ammessa la lista movimenti bancari/postali in quanto tale documento non costituisce in alcun modo rendicontazione ufficiale dei movimenti di conto corrente.
 - ✓ eventuali fatture a debito opportunamente quietanzate.
4. I beneficiari dovranno presentare la rendicontazione finale, secondo le indicazioni di cui al comma 3, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato non inferiore al 100% del finanziamento, pena la revoca. In caso di presentazione di rendicontazione parziale, il beneficiario potrà procedere ad inoltrare integrazioni, su specifica richiesta del Soggetto Gestore.
5. In caso di mancata presentazione della rendicontazione, Abruzzo Sviluppo inoltrerà richiesta formale ai sensi dell'art.16, comma 1, lett. h, con termine perentorio di giorni 30 dalla notifica della richiesta medesima, pena la revoca.
6. Le spese sostenute devono essere **obbligatoriamente** coerenti con l'attività d'impresa, pena la revoca del finanziamento.

Articolo 14

MODALITA' D'INCASSO

È prevista esclusivamente la rimessa diretta mediante modulo di bonifico permanente da attivare presso proprio istituto di credito.

Articolo 15

MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Il Soggetto Gestore, procederà per una percentuale pari al **50%** degli ammessi a finanziamento ad effettuare controlli sull'autodichiarato in fase di candidatura, secondo le prescrizioni del DPR n.445/2000.
 - 1.a) Il Soggetto Gestore procederà inoltre per una percentuale pari al **50%** degli ammessi a finanziamento, ad effettuare specifiche verifiche in loco.
2. Abruzzo Sviluppo controllerà, sulla base di quanto definito all'art. 13, la rendicontazione prodotta dal beneficiario stilando specifica check list all'esito del controllo. La check list, così sottoscritta dai

professionisti incaricati del controllo del rendiconto, sarà acquisita dal Soggetto Gestore che provvederà, qualora si rilevino motivi di revoca, di cui al successivo art.16, a notificare la revoca intervenuta al beneficiario medesimo.

3. Abruzzo Sviluppo verificherà lo stato dei rimborsi al fine di rilevare tempestivamente le eventuali posizioni anomale. Qualora il beneficiario risulti inadempiente di due rate consecutive, il Soggetto Gestore predisporrà la lettera di diffida ad adempiere, contenente i riferimenti per il pagamento dello scaduto.

Abruzzo Sviluppo si riserva di inoltrare la diffida ad adempiere anche prima che il soggetto risulti inadempiente di due rate consecutive, qualora dovessero insorgere elementi, a suo insindacabile giudizio, pregiudizievoli in capo all'impresa o ai soci.

Entro i 30 giorni successivi alla data di notifica della diffida ad adempiere, in assenza di positivo riscontro, si procederà ad inoltrare la lettera di revoca dal beneficio. Dalla data di notifica della lettera di revoca si attiveranno le procedure di legge per il recupero forzoso del credito.

4. Il Soggetto Gestore inoltre, in virtù della sottoscritta Convenzione tra la Regione Abruzzo e la Guardia di Finanza, può richiedere alla GdF l'espletamento di controlli aggiuntivi, utili al rintraccio dei beneficiari al fine del perfezionamento del procedimento di recupero o a porre in evidenza alla stessa l'insorgenza di situazioni, comportamenti o fatti di cui venisse a conoscenza nell'ambito del procedimento, non consoni con una corretta e sana gestione dell'attività d'impresa finanziata dal presente Avviso.

Articolo 16

REVOCA E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

1. È prevista la revoca del finanziamento erogato, con la conseguente restituzione del medesimo, nei seguenti casi:

- a) Agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni false, inesatte o reticenti verificate a seguito di verifiche e controlli;
- b) Modifiche soggettive ed oggettive operate dal beneficiario e non comunicate al Soggetto Gestore per la valutazione dei requisiti;
- c) Destinazione dell'intervento a spese non ammissibili o escluse o non connesse all'attività d'impresa;
- d) Mancata presentazione della rendicontazione delle spese decorso infruttuosamente il termine perentorio di giorni 30 così come notificato dal Soggetto Gestore in coerenza con quanto previsto all'art.13, comma 5.
- e) Rendicontazione parziale delle spese se il totale della spesa, effettivamente rendicontato e giustificato con idonei giustificativi di spesa, è inferiore al totale dell'investimento concesso;
- f) Fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale (ove applicabile);
- g) Rinuncia al finanziamento;
- h) Mancata presentazione delle informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Abruzzo Sviluppo e/o Regione Abruzzo entro i termini fissati ed indicati nella comunicazione di Abruzzo Sviluppo;
- i) Cessazione del Soggetto beneficiario prima dell'estinzione del finanziamento;
- j) Cessione del finanziamento a Soggetto terzo;
- k) Mancato pagamenti ratei piano di ammortamento, in virtù delle prescrizioni previste all'art.15, comma 3.

2. Nei casi suindicati si avrà la revoca dell'agevolazione con conseguente decadenza dal beneficio.

3. In caso di revoca e finanziamento già percepito, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del prestito in un'unica soluzione, al netto della quota capitale delle rate già rimborsate.

4. È altresì prevista la restituzione del finanziamento concesso entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della lettera di revoca, pena l'avvio del procedimento di recupero forzoso del credito.

5. In caso di rinuncia il beneficiario è tenuto ad inviare una comunicazione, debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento d'identificazione personale in corso di validità. In caso di rinuncia anticipata, l'importo va restituito entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della relativa comunicazione da parte del Soggetto Gestore successiva alla richiesta di rinuncia, pena l'attivazione della procedura di recupero forzoso del credito.

6. I Soggetti di cui al presente articolo dovranno, quale che sia la motivazione per la quale sono incorsi nella revoca, presentare al Soggetto Gestore specifica documentazione che attesti le spese effettivamente sostenute con il finanziamento concesso al fine di verificarne la destinazione all'attività d'impresa.

Articolo 17

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

resa ai sensi dell'art.12,13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.13 del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati forniti dai richiedenti all'Amministrazione Regionale e ad Abruzzo Sviluppo in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi in conformità con la normativa vigente;
2. Gli obblighi di pubblicazione comportano la possibilità di una diffusione dei dati del finanziamento e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, attraverso il sito istituzionale, anche in relazione a possibili motori di ricerca web;
3. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Articolo 18 **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Tiberio, *Responsabile Area Ricerca, Innovazione e Trasferimento tecnologico - Ingegneria finanziaria* di Abruzzo Sviluppo SpA.

Articolo 19 **DISPOSIZIONI GENERALI**

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dalla normativa in materia ambientale, dalla normativa in materia di contabilità generale dello Stato e dalla normativa della Unione Europea.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento.

Tutte le comunicazioni destinate ai beneficiari avverranno a mezzo pec dall'indirizzo liquidita@pec.abruzzo sviluppo.it